

# Cosa sono i ReMaF?

Si tratta dei **Reagenti chimici** e i **Materiali Filtranti attivi e passivi** che possono essere impiegati nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.

La legislazione vigente, oltre ai requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano, per i quali si applicano le disposizioni del decreto del Ministero della salute 6 aprile 2004, n.174, contempla anche i Reagenti chimici e i Materiali Filtranti attivi e passivi (ReMaF), utilizzati nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

In particolare il D.Lgs 23 febbraio 2023 n.18, agli Articoli 10 e 11, dà indicazioni in merito ai requisiti minimi di igiene per i materiali, i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi che entrano a contatto con l'acqua potabile; mentre l'ALLEGATO IX dello stesso decreto riporta i requisiti richiesti per l'immissione sul territorio nazionale e la vigilanza dei ReMaF.


Ma vediamo innanzitutto cosa si intende per reagenti chimici e con materiali filtranti attivi e passivi

## Reagente chimico

Sostanza organica o inorganica, singola o in miscela aggiunta all'acqua con lo scopo di migliorarne o preservarne la qualità, da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano (ad es. le operazioni di scavo dei pozzi, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature o delle superfici a contatto con l'acqua), da impiegare per la generazione di reagenti chimici mediante l'uso di un apposito dispositivo generatore.

Esempi di reagenti chimici sono i prodotti utilizzati per il controllo del pH, della corrosione, del sapore e dell'odore; gli agenti ossidanti e quelli per condizionamento chimico, come i polifosfati, e la fluorazione; i prodotti impiegati per la rimozione dei solidi sospesi, quali i coagulanti e i flocculanti.

Sono inclusi i biocidi disinfettanti classificati nel Gruppo 1 del Reg. (UE) 528/2012 (disinfettanti di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di acqua destinata al consumo umano o per impregnare materiali che possono entrare in contatto con l'acqua destinata al consumo umano) e (disinfettanti per l'acqua potabile).



### **Materiale filtrante attivo**

- materiale adsorbente (ad es. carbone attivo, silice, terra di diatomite, bentonite, allumina) e/o chimicamente attivo (ad es. dolomite, pirolusite, idrossidi di ferro), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di interazioni chimico-fisiche di natura superficiale e/o di reazioni chimiche;
- resina a scambio ionico (anionico, cationico o misto), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di reazioni di scambio ionico.

### **Materiale filtrante passivo**

- materiale per la rimozione dall'acqua di sostanze indissolte, costituito da rete a maglie (ad es. materiale sintetico e metallico) o da materiale granulare inerte (ad es. sabbia, quarzite);
- membrana filtrante costituita da materiale inorganico o organico (ad es. membrane polimeriche, ceramiche, metalliche), utilizzata per la riduzione della concentrazione di solidi sospesi o in dispersione colloidale, di microrganismi, di molecole organiche o di sali inorganici.

### **Requisiti igienico-sanitari dei ReMaF**

Tra i requisiti minimi che devono essere soddisfatti per i materiali e i ReMaF che possono, in ogni modo, entrare a contatto con le acque potabili, c'è la garanzia che gli stessi, nel tempo, non devono:

- a) compromettere direttamente o indirettamente la salute umana;
- b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
- c) favorire la crescita microbica;
- d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalità previste per il loro utilizzo.

### **Autorizzazione e commercializzazione dei ReMaF**

A decorrere dal 12 gennaio 2036 possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati esclusivamente quelli conformi al decreto 18/2023, autorizzati dal CeNSiA (Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque) e registrati nel sistema AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili), mentre potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte i ReMaF immessi sul mercato nazionale prima del 12 gennaio 2036 e conformi alle disposizioni previgenti.

A decorrere dal 12 gennaio 2026 gli operatori economici possono avviare l'iter di autorizzazione di un ReMaF. Ai fini dell'immissione in commercio, successivamente all'autorizzazione e alla registrazione, i ReMaF devono essere corredati da apposite attestazioni di rispondenza ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto quali una marcatura o etichettatura o stampigliatura ovvero una dichiarazione di conformità sostitutiva, nonché un codice alfanumerico identificativo univoco rilasciate dal CeNSiA.

L'autorizzazione di un ReMaF è concessa dal CeNSiA all'operatore economico nazionale o internazionale che ne fa richiesta, sulla base di un «certificato di conformità» attestante il rispetto dei requisiti tecnici di idoneità di cui alle sezioni B, C e D dell'Allegato IX del D.Lgs 18/2023, che l'operatore ottiene da un Organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008. Tuttavia, considerata la numerosità delle prove coinvolte e la conseguente possibilità che non vi siano laboratori accreditati per tutte le prove richieste, è possibile ricorrere a laboratori non accreditati per tutte le prove da eseguire purché operino in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale deroga può essere autorizzata dal CeNSiA.

Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), può essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un Organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto. Ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il CeNSiA riconosce l'autorizzazione concessa dallo Stato membro.

E' consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di libero scambio, solo se conformi alle disposizioni del presente articolo, autorizzati e registrati secondo le modalità riportate nell'allegato IX, sezione E.